



DOTT. GIORGIO MISCETTI

- **DIR. SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI**
- **LAVORO USLUMBRIA1 - PERUGIA**
- **SPEC. IN MEDICINA DEL LAVORO**



IL CONTESTO



**Profonda e repentina innovazione tecnologica
(informatizzazione, progressiva sostituzione del lavoro meccanico
manuale, parcellizzazione..)**


**Intenso rapido mutamento del contesto sociolavorativo (invecchiamento
della mano d'opera italiana, incremento di lavoratori stranieri in
particolari ambiti, globalizzazione del lavoro, crisi economica,
frammentazione produttiva..)**

**Modifica delle politiche e dei rapporti di lavoro
(nuove forme contrattuali, ruolo sindacale, flessibilità/precarietà..)**




INFORTUNI SUL LAVORO

Fonte
www.inail.it



Calo tendenziale degli eventi in termini assoluti e di incidenza

**uso di mezzi in movimento:
prima causa di morte
(50% circa dei casi mortali)**



INFORTUNI




Modalità di accadimento	Anno di accadimento									
	2010		2011		2012		2013		2014	
In occasione di lavoro	764.877	87,77%	716.914	87,67%	651.526	87,39%	595.686	85,72%	567.010	85,50%
			-6,27%		-9,12%		-8,57%		-4,81%	
Senza mezzo di trasporto	721.071	82,74%	677.736	82,88%	618.350	82,94%	570.978	82,17%	545.200	82,21%
			-6,01%		-8,76%		-7,66%		-4,51%	
Con mezzo di trasporto	43.806	5,03%	39.178	4,79%	33.176	4,45%	24.708	3,56%	21.810	3,29%
			-10,56%		-15,32%		-25,52%		-11,73%	
In itinere	106.586	12,23%	100.865	12,33%	94.016	12,61%	99.216	14,28%	96.139	14,50%
			-5,38%		-6,79%		5,53%		-3,10%	
Senza mezzo di trasporto	23.917	2,74%	22.346	2,73%	25.534	3,42%	25.865	3,72%	25.653	3,87%
			-6,57%		14,27%		1,30%		-0,82%	
Con mezzo di trasporto	82.679	9,49%	78.519	9,60%	68.482	9,19%	73.351	10,56%	70.486	10,63%
			-5,03%		-12,78%		7,11%		-3,91%	
Totale	871.473	100,00%	817.779	100,00%	745.542	100,00%	694.902	100,00%	663.149	100,00%
			-6,16%		-8,83%		-6,79%		-4,57%	

MORTALI




Modalità di accadimento	Anno di accadimento				
	2010	2011	2012	2013	2014
In occasione di lavoro	1.176 78,35%	1.070 77,14%	1.054 78,25%	894 73,58%	836 75,52%
		-9,01%	-1,50%	-15,18%	-6,49%
Senza mezzo di trasporto	804 53,56%	801 57,75%	779 57,83%	645 53,09%	617 55,74%
		-0,37%	-2,75%	-17,20%	-4,34%
Con mezzo di trasporto	372 24,78%	269 19,39%	275 20,42%	249 20,49%	219 19,78%
		-27,69%	2,23%	-9,45%	-12,05%
In itinere	325 21,65%	317 22,86%	293 21,75%	321 26,42%	271 24,48%
		-2,46%	-7,57%	9,56%	-15,58%
Senza mezzo di trasporto	25 1,67%	22 1,59%	23 1,71%	35 2,88%	31 2,80%
		-12,00%	4,55%	52,17%	-11,43%
Con mezzo di trasporto	300 19,99%	295 21,27%	270 20,04%	286 23,54%	240 21,68%
		-1,67%	-8,47%	5,93%	-16,08%
Totale	1.501 100,00%	1.387 100,00%	1.347 100,00%	1.215 100,00%	1.107 100,00%
		-7,59%	-2,68%	-9,80%	-8,89%

MALATTIE PROFESSIONALI



Incremento tendenziale, con aumento delle (nuove) patologie correlate al lavoro e diminuzione di alcune tecnopatie tradizionali

Incremento casi di tumore di natura professionale






MALATTIE PROFESSIONALI

DENUNCE DI MALATTIE PROFESSIONALI PER GESTIONE, GENERE E LUOGO DI NASCITA ANNI DI PROTOCOLLO 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014	Var. % 2014/2013	Var. % 2014/2010
Totale	43.082	47.310	46.283	51.829	57.391	10,7	33,2
per gestione							
Agricoltura	6.391	8.035	7.722	9.487	11.136	17,4	74,2
Industria e servizi	36.236	38.752	38.085	41.695	45.495	9,1	25,6
Per conto dello Stato	455	523	476	647	760	17,5	67,0
per genere							
Maschi	30.323	33.097	32.509	36.809	40.654	10,4	34,1
Femmine	12.759	14.213	13.774	15.020	16.737	11,4	31,2
per luogo di nascita							
Italia	40.586	44.594	43.394	48.574	53.848	10,9	32,7
UE	706	753	824	964	1.120	16,2	58,6
Extra UE	1.790	1.963	2.065	2.290	2.423	5,8	35,4

Fonte: Inail Open Data - dati rilevati al 30.04.2015



DENUNCE DI MALATTIE PROFESSIONALI PER SETTORE ICD-10 DENUNCIATO E ANNO DI PROTOCOLLO (VALORI PERCENTUALI)

MALATTIE PROFESSIONALI



Settore ICD-10	Anno di protocollo									
	2010		2011		2012		2013		2014	
Alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)	19	0,04%	24	0,05%	17	0,04%	24	0,05%	16	0,03%
Tumori (C00-D48)	2.418	5,61%	2.665	5,63%	2.552	5,51%	2.919	5,63%	2.999	5,23%
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario (D50-D89)	29	0,07%	32	0,07%	32	0,07%	33	0,06%	34	0,06%
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)	43	0,10%	32	0,07%	31	0,07%	27	0,05%	32	0,06%
Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99)	532	1,23%	621	1,31%	555	1,20%	551	1,06%	603	1,05%
Malattie del sistema nervoso (G00-G99)	4.831	11,21%	6.068	12,83%	5.675	12,26%	6.274	12,11%	6.744	11,75%
Malattie dell'occhio e degli annessi oculari (H00-H59)	108	0,25%	105	0,22%	113	0,24%	109	0,21%	104	0,18%
Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95)	5.854	13,59%	5.810	12,28%	4.925	10,64%	5.061	9,76%	5.059	8,81%
Malattie del sistema circolatorio (I00-I99)	548	1,27%	565	1,19%	492	1,06%	525	1,01%	514	0,90%
Malattie del sistema respiratorio (J00-J99)	3.235	7,51%	3.615	7,64%	3.287	7,10%	3.757	7,25%	3.486	6,07%
Malattie dell'apparato digerente (K00-K93)	130	0,30%	187	0,40%	142	0,31%	162	0,31%	175	0,30%
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99)	664	1,54%	659	1,39%	583	1,26%	530	1,02%	556	0,97%
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99)	19.912	46,22%	25.498	53,90%	26.507	57,27%	30.541	58,93%	35.355	61,60%
Malattie dell'apparato genitourinario (N00-N99)	41	0,10%	33	0,07%	26	0,06%	35	0,07%	28	0,05%
Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio non classificati altrove (R00-R99)	0	0,00%	2	0,00%	3	0,01%	1	0,00%	1	0,00%
Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)	32	0,07%	29	0,06%	21	0,05%	23	0,04%	16	0,03%
Assente	1.096	10,88%	1.365	2,89%	1.322	2,86%	1.257	2,43%	1.671	2,91%
Totale	43.082	100,00%	47.310	100,00%	46.283	100,00%	51.829	100,00%	57.391	100,00%



DENUNCE D'INFORTUNIO PER GESTIONE - ANNI DI ACCADIMENTO 2010-2014

GESTIONE	2010	2011	2012	2013	2014	Var. % 2014/2013	Var. % 2014/2010
In complesso							
Agricoltura	50.235	47.079	42.915	40.300	39.147	-2,9	-22,1
Industria e servizi	693.343	647.823	585.122	536.808	512.371	-4,6	-26,1
Per conto dello Stato	127.895	122.877	117.505	117.794	111.631	-5,2	-12,7
TOTALE	871.473	817.779	745.542	694.902	663.149	-4,6	-23,9
<i>di cui in itinere</i>	106.596	100.865	94.016	99.216	96.139	-3,1	-9,8
Con esito mortale							
Agricoltura	194	181	178	184	166	-9,8	-14,4
Industria e servizi	1.269	1.171	1.137	992	911	-8,2	-28,2
Per conto dello Stato	38	35	32	39	30	-23,1	-21,1
TOTALE	1.501	1.387	1.347	1.215	1.107	-8,9	-26,2
<i>di cui in itinere</i>	325	317	293	321	271	-15,6	-16,6

Fonte: Inail Open Data - dati rilevati al 30.04.2015

LE MALATTIE PROFESSIONALI IN ITALIA (www.inail.it)

Malattie professionali manifestatesi e denunciate: www.inail.it 2013					
Gestione / Tipo di malattia	2007	2008	2009	2010	2011
Agricoltura	1.650	1.832	3.926	6.389	7.971
Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee	923	1.109	2.859	5.156	6.585
di cui: Afezioni dei dischi intervertebrali	305	436	1.258	2.153	2.569
Tendiniti	280	271	614	1.168	1.728
Malattie del sistema nervoso+ organi senso	380	384	580	679	734
di cui: Ipoacusia da rumore	277	265	359	565	615
Malattie respiratorie	154	156	215	240	254
Tumori	32	23	34	58	64
Malattie cutanee	25	33	43	43	32
Disturbi psichici	6	2	5	2	13
di cui :da stress	2	1	-	-	4
Industria e servizi	26.888	27.906	30.584	35.651	38.101
Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee	10.415	11.898	15.493	20.799	23.708
di cui: Afezioni dei dischi intervertebrali	2.953	3.685	5.341	7.164	8.459
Tendiniti	3.532	4.153	5.372	7.286	8.343
Malattie del sistema nervoso+organi senso	7.036	6.836	6.338	6.157	5.566
di cui: Ipoacusia da rumore	5.888	5.695	5.251	5.584	4.992
Malattie respiratorie	2.970	2.978	2.897	3.045	3.154
Tumori	2.131	2.192	2.183	2.309	2.206
Malattie cutanee	861	729	703	664	592
Disturbi psichici	584	536	511	546	552
di cui: da stress	311	293	239	236	206
Dipendenti conto Stato	395	355	379	425	486
Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee	107	110	159	218	257
di cui: Afezioni dei dischi intervertebrali	28	30	49	65	73
Tendiniti	27	38	52	77	86
Malattie del sistema nervoso+ organi di senso	94	41	50	43	41
di cui: Ipoacusia da rumore	75	32	33	33	29
Malattie respiratorie	83	62	57	70	77
Tumori	27	47	32	33	37
Malattie cutanee	8	10	4	7	5
Disturbi psichici	39	30	36	27	31
di cui: da stress	19	17	14	10	13
Totale	28.933	30.093	34.889	42.465	46.558

protocollo d'intesa per il miglioramento di efficacia e appropriata della formazione rivolta alla figura dell'RLS di cui alla D.G.R. 1/24 del 2014





I TUMORI PROFESSIONALI = 4-8% di tutte le neoplasie

**NEOPLASIE PROFESSIONALI DENUNCIATE
ALL'INAIL = 2000 circa/anno**

**NEOPLASIE PROFESSIONALI
NON DENUNCIATE
stimabili in 8 - 18000 anno**




TUMORI DA AMIANTO RICONOSCIUTI DALL'INAIL (mesoteliomi ed altri)

ANNO

- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008

(www.inail.it)



casi

- 758
- 840
- 898
- 877
- 895



LE CAUSE DEGLI INFORTUN I SUL LAVORO

**Fattori inerenti la sicurezza fisica e meccanica
luoghi, impianti, attrezzature**

**Fattori organizzativi,
procedurali e comportamentali**

**Piccola dimensione aziendale
(circa il 70% degli eventi i aziende con <10 addetti)**



SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

ASPETTI ASSICURATIVI
ASPETTI GIUDIZIARI
ASPETTI SOCIALI
ASPETTI CIVILI E PENALI
ASPETTI SANITARI
ASPETTI TECNICI
ASPETTI PREVENTIVI
ASPETTI ETICI

....

Articolo 28: Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).. deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori..





Articolo 13 - Vigilanza

La vigilanza.. è svolta dalla ASL COMPETENTE PER TERRITORIO.. Per quanto di specifica competenza dai VVF.. per il settore minerario
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO.. per industrie estrattive di seconda cat. e acque minerali REGIONI .. per FORZE ARMATE, POLIZIA , VVF è svolta dai SERVIZI SANITARI E TECNICI istituiti..
IL PERSONALE ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO.. Vigilanza, nel quadro del coordinamento di cui art. 7, per : a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile.. b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.. c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi elevati, individuate con DPCM.. informandone preventivamente ASL..
.. in attesa di riordino.. restano ferme le competenze di AUTORITA' MARITTIME.. SERVIZI SANITARI E TECNICI di Forze armate.. Polizia e VVF .. I predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative.. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi di servizi delle Forze armate..
La vigilanza.. è esercitata nel rispetto del coordinamento.. art. 5 e 7.



Articolo 13 - Vigilanza

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, che svolge attività di vigilanza, NON può prestare, attività di consulenza.

6. L'importo delle somme di cui al DL. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.



LA ASL E LA VIGILANZA

L. 833/1978 Art.21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione)

... spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.



LE FUNZIONI DELLA ASL

Legge 833/1978 Art.20 (Attività di prevenzione)

Le attività di prevenzione comprendono:

- a) individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di vita e] di Lavoro.. anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti..
- b) comunicazione dei dati accertati e diffusione conoscenza...
- c) indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro...
- d) formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ...
- e) profilassi degli eventi morbosi ...
- f) verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori



IL CONTROLLO PREVENTIVO-AMINISTRATIVO

ITER AUTORIZZATIVO DI PROGETTI/MODIFICHE
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- ITER DI AGIBILITA'/ABITABILITA'
- COMUNICAZIONI/NOTIFICHE
DI INIZIO ATTIVITA'

Altri momenti di controllo:
DENUNCIA IMPIANTI, OMOLOGAZIONI, VERIFICHE
OBBLIGATORIE,
AUTORIZZAZIONI VARIE..



GLI INTERVENTI DI CONTROLLO E VIGILANZA

ESTEMPORANEI

Segnalazione di infortunio o malattia professionale
(Certificato, Referto, Denuncia..P. Soccorso, CC)

Segnalazione di situazioni a rischio o incidenti
(AG, RLS-RLST, LAVORATORI, SINDACATI, INAIL,
PUBBLICA SICUREZZA ..)

PROGRAMMATI

Programmi nazionali

Programmi regionali

Programmi di ASL



Le funzioni di polizia giudiziaria

Art. 57 c.3 CPP ..sono altresì UPG nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi attribuiscono le funzioni previste dall'art.55 CPP e art 59 c.2 CPP

..

L'UPG preposto ai servizi di PG è responsabile verso il procuratore della repubblica .. dell'attività svolta da lui stesso e dal personale dipendente..

L'organo di vigilanza



Publico ufficiale

Obbligo denuncia reati

Ufficiale di polizia giudiziaria (artt.55-57 C.3 CPP)

Nomina Prefettura artt. (artt.20-21 Legge 833/78)

- Ricerca attiva dei reati (art. 347 del CP)
 - Potere di accesso
 - Potere di prescrizione



LE ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

LA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO (art.347 e seg.CPP)

Si applica in caso di reati in materia di salute e sicurezza o in caso di lesioni personali (art.590 del CP) o di omicidio colposo (art.589 CP) connessi a violazioni di norme di igiene e sicurezza del lavoro. E' inoltrata all'AG e comporta l'avvio di un procedimento penale a carico del contravventore, salvo i casi di cui All'allegato 1 del DLvo 758/94

Altre attività di PG

IDENTIFICAZIONE PERSONA INDAGATA (art.349) SOMMARIE INFORMAZIONI INDAGATO (art.350), SOMMARIE INFORMAZIONE SU PERSONE INFORMATE SUI FATTI (art. 351) PERQUISIZIONI (Art.352)

IL SEQUESTRO art.354 CPP

Preventivo (321) o Probatorio (253)

È richiesto all'AG in caso di necessità di mantenere inalterato il campo di prova o di evitare ulteriori conseguenze negative



LE AZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DA INTRAPRENDERE

(Sopralluogo, Rilievi Tecnico Strumentali, Fotografie, Raccolta Informazioni e Documenti..)

ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO RACCOLTA SOMMARIE INFORMAZIONI

persone informate, infortunati, malati, colleghi di lavoro, preposti, RSPP, MC, addetti emergenze, RLS, datore di lavoro, consulenti..

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE

Valutazione rischio, valutazioni particolari, procedure, relazioni tecniche, SGSS, nomine, atti di formazione, cartelle sanitarie, relazioni di manutenzione, Doc.CE, verbali di verifica impiantistica..

INDAGINI TECNICHE: fonometrie, inquinanti, microclima, accertamenti sanitari, attivazione di ausiliari (consulenze..)

PROVVEDIMENTI

Di Prevenzione, Amministrativi, Giudiziari



I PROVVEDIMENTI DELL'ORGANO DI VIGILANZA

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

- DISPOSIZIONE
 - PRESCRIZIONE (depenalizzazione)
 - SEQUESTRO
- SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
 - COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO
 - ARRESTO
 - DECURTAZIONE PUNTEGGIO (?)



LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Art.55: DDL, MC, Lavoratore, Impresa

Art.29 c.4: DDL ..luogo custodia DVR..

Art.25 c.1 h): MC ..informazione.. copia accertamenti..

Art.20 c.3:LAVORATORE, LA ..tessera iconoscimento..

Art.21 c.1 c): IMPRESA FAMILIARE..

E' possibile è presentare memorie e scritti difensivi, finalizzati alla revisione del provvedimento, all'organo territorialmente competente (ASL- DPL)

Articolo 301-bis (estinzione agevolata illeciti amministrativi a Oseguito di regolarizzazione).. il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo.. è ammesso al pagamento misura minima prevista.. qualora provveda a regolarizzare .. non oltre il termine assegnato.. mediante verbale di primo accesso ispettivo



IL POTERE DI DISPOSIZIONE

Disposizione (art. 10 DPR 520/55): è l'istituto previsto per i casi in cui la norma di legge non contiene indicazioni precise circa l'attuazione di un determinato obbligo, lasciando ad altro organo (tecnico, di vigilanza, ecc.) la disciplina di questi aspetti. Nel caso della disposizione, pertanto, la violazione (il reato) si concretizza con la sua inosservanza dopo che siano trascorsi i tempi concessi dall'organo di vigilanza per la regolarizzazione.

In caso di inosservanza alla disposizione la sanzione è definita dall'art. 11 del DLvo 758/94



LA DISPOSIZIONE - DPR 520/55 Art. 10

Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro (ASL-DPL) in materia di prevenzione infortuni sono esecutive.. Contro tali disposizioni è ammesso ricorso.. (al Presidente Giunta Regionale 30gg / Ministro Lavoro 15gg).. Il ricorso non ha effetto sospensivo.. salvo..

Art. 11 (*)

1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 quando.. non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.
2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire 800.000 se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.

() come modificato dal DL 758/94*



LA “NUOVA” DISPOSIZIONE ART. 302 bis (DDL, DIRIGENTE, PREPOSTO..)

1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal DDL e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, salvo che il fatto non costituisca reato.

2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 gg, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovra ordinata ..
che decide il ricorso entro 15gg .

Decorso inutilmente il termine.. il ricorso si intende respinto. Autorità: Direttore Generale ASL/Dirigente Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti



Art. 650 CP

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 400.000



LA PRESCRIZIONE

DLvo 758/94 Allegato I

Articolo 301: “Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro.. per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni di cui agli art. 20 e segg.

DLvo 758/94



Reati in materia di sicurezza e salute del lavoro : all. 1 del DL 758/94

Art. 20: “..Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’OV impartisce al contravventore un'apposita prescrizione..” fissando un termine per la regolarizzazione “..prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità.. non può superare 6 mesi.. ulteriori 6mesi.. comunicato immediatamente al PM.. copia della prescrizione.. al rappresentante legale.. con la prescrizione l’OV può imporre.. misure atte a far cessare il pericolo.. resta fermo obbligo.. riferire al PM la notizia di reato..”

Art. 21: Entro e non oltre 60gg dalla scadenza.. l’OV verifica:

- A) Quando risulta l'adempimento.. l’OV ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa..” $\frac{1}{4}$ del max e “comunica al PM l'adempimento e l'eventuale pagamento..” Il Reato diventa un illecito amministrativo
- b) Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l’OV ne dà comunicazione al PM ed al contravventore entro..” La Comunicazione di Reato segue il suo iter..



LA VIOLAZIONE UNICA Art. 165: DDL.. DIRIGENTE

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti.. relativi alla segnaletica di sicurezza.. allegati XXIV punti 1.. 12, XXV punti 1.. 3, XXVI.. XXVII.. XXVIII punti 1 e 2, XXIX punti 1 e 2, XXX punti 1 e 2, XXXI punti 1 e 2, XXXII punti 1 .. 3 è considerata una unica violazione

.....

L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.



L'ARRESTO ...!! Art.55: DDL

Comma 1.. a).. violazione dell'art.29, c.1;
(mancata valutazione del rischio)

2. Nei casi previsti al comma 1.. a), si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende art.31, c6, a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici art.268, c.1, c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione.. bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV (cantieri) caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 u/gg



L'ARRESTO !!

Art.302.. per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di 12 mesi con il pagamento di una somma.. solo quando siano eliminate fonti di rischio.. conseguenze.. del reato..

2. La sostituzione.. non è consentita quando la violazione.. causale nel verificarsi di un infortunio .. morte.. lesione personale.. >40gg

3. Decorso un periodo di 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione.. senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati previsti dal presente TU, ovvero.. art. 589, 590.. il reato si estingue.



LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

ART.14: DDL

Gli organi di vigilanza del ML .. anche su segnalazione e PA.. possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale (impiego di personale non risultante.. in misura pari o > al 20 % del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro..

gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza individuate.. Allegato I).

Si ha reiterazione quando nei 5 anni successivi alla violazione oggetto di prescrizione.. o accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.. (violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate.. Allegato I) L'adozione del provvedimento.. è comunicata all'Autorità di vigilanza contratti pubblici.. Art. 6 DL 165/06



DECURTAZIONE DI PUNTI !!! ART.27 (DDL, LA..)


1-bis..con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei LA realizza attraverso .. uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei LA.. (assenza di violazioni, formazione, provvedimenti organi di vigilanza..)

Tale strumento opera per mezzo della attribuzione.. di un punteggio iniziale.. oggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni..

L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni.. determina l'impossibilità per l'impresa o per il LA svolgere attività nel settore edile.


2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà.. essere esteso ad altri settori di attività.. il possesso dei requisiti.. costituisce elemento vincolante.. per la partecipazione a gare.. appalti e subappalti pubblici.. agevolazioni, finanziamenti.. della finanza pubblica..

**VIGILANZA IN ASSENZA DI DANNI
ALLA SALUTE**



**PROFILI DI RESPONSABILITA'
PREDETERMINATI IN RELAZIONE
AGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA
NORMA**

DDL, Preposto.. MC, Progettista



**VIGILANZA IN PRESENZA DI
DANNI ALLA SALUTE**



**ALTRI PROFILI DI RESPONSABILITA'
CORRELATI AD AZIONI OD OMISSIONI
CAUSANTI O CONCORRENTI RISPETTO
AL DETERMINARSI DEL DANNO
(Artt.582-589-590 CP)**

(..chiunque..)



Art. 590 CP: Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con...

Se la lesione e' grave.. gravissima.. la pena..

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena..

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi (*) previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. (*) *perseguibilità d'ufficio*



ELEMENTI DELLA COLPA


Prevedibilità

Prevenibilità

- Imprudenza
- Negligenza
- Imperizia
- Inosservanza di norme e/o regolamenti




VIGILANZA NELLE AZIENDE







VIGILANZA NEI CANTIERI



SOGGETTI DESTINATARI DEI PROVVEDIMENTI



PROVVEDIMENTI EMESSI DALL'ORGANO DI VIGILANZA



RISCONTRO DI VIOLAZIONI IN INDAGINI DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

